



Associazione di II° livello

Amici della Casa della Solidarietà

Via del Fanciullo n. 6 – Casalecchio di Reno

Tel. 051-593952

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 25 OTTOBRE 2022

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 25 (venticinque) del mese di ottobre, alle ore 16,30 si è riunita in seconda convocazione, presso la sede sociale di Via del Fanciullo n. 6, l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Amici della Casa della Solidarietà", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifiche e integrazioni allo Statuto dell'Associazione per l'adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. N. 117/2017), ai fini dell'iscrizione dell'ente nel RUNTS quale "ETS";
- 2) varie ed eventuali.

Il Presidente designa quale segretario verbalizzante il Sig. Massimo Brini che accetta.

Il Presidente, di seguito, procede alla verifica della regolarità della presente convocazione constatando che:

- l'avviso di convocazione è stato trasmesso ad ogni socio in data 1 ottobre
- che risultano presenti tutti i soci, in numero di 14 (quattordici)
- che dunque l'assemblea straordinaria degli associati, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

1) Passando alla trattazione del primo punto all'O.d.G., riportante "*modifiche e integrazioni allo Statuto dell'Associazione per l'adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. N. 117/2017), ai fini dell'iscrizione dell'ente nel RUNTS quale "ETS"*", il Presidente espone le ragioni che rendono opportune e convenienti le modifiche e integrazioni allo Statuto dell'Associazione "Amici della Casa della Solidarietà" ai fini dell'adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore – CTS, nonché dell'assunzione di qualifica di Associazione ETS, ai sensi del D lgs. n. 117/2017 (CTS).

Tutti gli associati intervenuti si dichiarano informati rispetto all'argomento posto all'ordine del giorno e ne accettano la discussione, rinunciando ad ogni eventuale opposizione in merito, avendo già in precedenza visionato la bozza di Statuto, trasmessa unitamente all'avviso di convocazione.

Il Presidente, pertanto, prosegue con la lettura e l'analisi della bozza di Statuto proposta, composta da numero 22 (ventidue) articoli, precisando che la nuova denominazione dell'Ente sarà "Associazione Amici della Casa della Solidarietà - ETS".

Terminata la discussione, il Presidente dichiara aperta la votazione, in forma palese, del nuovo Statuto Sociale nella sua integrità di n. 22 (ventidue) articoli.

L'Assemblea degli associati, all'unanimità degli intervenuti, in forma palese

DELIBERA

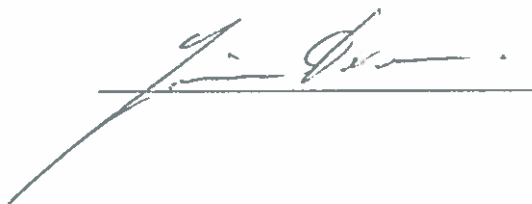
- 1) di approvare integralmente, nonché articolo per articolo, il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione, composto da numero 22 (ventidue) articoli e che si allega al presente verbale e ne forma parte integrante;
- 2) di approvare la nuova denominazione dell'Associazione in "Associazione Amici della Casa della Solidarietà - ETS", la cui utilizzazione, comprensiva dell'acronimo ETS, sarà obbligatoria a decorrere dalla avvenuta iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- 3) di dare mandato al Presidente dell'Associazione per lo svolgimento delle operazioni necessarie alla registrazione degli atti presso le autorità competenti, nonché alle successive ed ulteriori iscrizioni e comunicazioni, compresa la presentazione dell'istanza d'iscrizione al RUNTS.

Numero dei voti favorevoli: 14 (quattordici), all'unanimità dei presenti.

Esaurita la discussione dell'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la riunione si chiude alle ore 18,45 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1
Registrato il 9/11/2022 con n. 3 di N. 7060
pagato € ESENTE
(Euro)

IL FUNZIONARIO
Ilaria Nadalin



STATUTO
dell'Associazione di Volontariato di II° livello
"Amici della casa della solidarietà - ETS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione denominata: "Amici della casa della solidarietà - ETS", con sede legale nel Comune di Casalecchio di Reno, Via del Fanciullo n. 6, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione svolge e promuove alcune delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i Popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
- h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:

- 1) perseguire lo scopo primario di promuovere il coordinamento tra le diverse Associazioni che hanno sede presso la Casa della Solidarietà di Casalecchio di Reno per quanto attiene i compiti gestionali previsti nell'ambito del Regolamento Comunale relativo al funzionamento della Casa stessa;
- 2) rappresentare uno strumento di raccordo e di coordinamento al fine di rendere patrimonio comune l'esperienza maturata, da ciascuna delle associazioni aderenti, sul territorio del Comune di Casalecchio di Reno e dell'Unione Comunale tutta; essa riconosce come sua risorsa insostituibile il movimento degli associati che formano le associazioni aderenti e ne promuove la partecipazione;
- 3) realizzare, direttamente o tramite terzi, attività tese a promuovere, sostenere e sviluppare le organizzazioni e le attività istituzionali delle Associazioni che hanno sede presso la Casa della Solidarietà di Casalecchio di Reno ed operanti nel territorio dell'Unione Comunale.

Sulla base dei suddetti principi, l'associazione persegue le seguenti finalità:

- a) l'Associazione ha il compito di amministrare le risorse finanziarie comuni al fine di soddisfare le diverse necessità utili al funzionamento operativo della Casa della Solidarietà e dei servizi collettivi (utilizzo sala convegni, utilizzo centro stampa, portineria, ecc.);
- b) l'Associazione promuove ogni iniziativa utile al coordinamento progettuale delle Organizzazioni ospitate all'interno della Casa della Solidarietà allo scopo di favorire la massima collaborazione possibile e la definizione di obiettivi comuni da perseguire nell'ambito degli specifici campi di attività di ciascuna;
- c) l'Associazione intende altresì favorire ogni possibile collaborazione anche con tutte le altre Organizzazioni di Volontariato e di Promozione sociale del territorio per iniziative che favoriscano la conoscenza e la promozione del volontariato nell'intera Unione Comunale;
- d) l'Associazione ha lo scopo di promuovere progetti di solidarietà, particolarmente a favore di situazioni locali, con iniziative proprie o in collaborazione sia con le Istituzioni del territorio, sia con ogni altra organizzazione di volontariato, utilizzando fondi appositamente acquisiti o residui del bilancio finanziario relativo agli altri compiti statutari;
- e) l'Associazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale - esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo - nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio;
- f) l'Associazione si propone altresì di svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative, al fine di permettere la realizzazione delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può aderire ad altri enti senza scopo di lucro, collaborare con enti pubblici e privati, anche in regime convenzionale e aderire, altresì, ad organismi locali e nazionali aventi finalità analoghe, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Art. 3 – Volontari

L'Associazione si può avvalere di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito a carico della stessa Associazione.

Qualora la Associazione si avvalga di volontari, la stessa è tenuta ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché la responsabilità civile verso i terzi. La Associazione è inoltre tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 4 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli aderenti entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine può essere prorogato sino a 180 (centoottanta) giorni laddove ricorrano documentate necessità.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli enti aderenti contestualmente alla convocazione dell'Assemblea dei rappresentanti che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 5 - Associazioni aderenti

Nelle persone dei loro rappresentanti, o delegati, possono aderire alla Associazione altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità intendendo partecipare alle attività sociali.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è potenzialmente illimitato. L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.

Ciascun aderente, oltre al proprio rappresentante effettivo o delegato, comunica un rappresentante o delegato supplente che può sostituire il titolare e, in assenza di questi, può partecipare ai lavori dell'assemblea con diritto di voto, se munito di mandato scritto.

Gli enti aderenti possono in qualsiasi momento sostituire il proprio rappresentante in seno alla Associazione dandone comunicazione scritta al Presidente.

Art. 6 - Procedura di ammissione degli aderenti

Nella domanda di ammissione, da presentare per iscritto, il rappresentante di ciascun aderente dichiara:

- a) di condividere le finalità dell'associazione;
- b) di conoscere e accettarne lo statuto e i relativi regolamenti attuativi ove adottati;
- c) di obbligarsi al versamento della quota associativa, ove prevista, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
- d) di partecipare attivamente alla vita associativa al fine di realizzarne le finalità perseguite e partecipare attivamente alle attività di interesse generale dell'Associazione;
- e) di rispettare le delibere e i provvedimenti attuativi assunti dagli organi sociali.

L'ammissione del nuovo aderente è deliberata dal Consiglio direttivo e la deliberazione è comunicata all'ente interessato entro 60 giorni, tramite posta ordinaria o telematica ed annotata, in caso di accoglimento, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, il rappresentante legale della persona giuridica interessata ha la facoltà di richiedere che l'assemblea dell'Associazione si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile.

Lo status di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né mortis causa.

Art. 7 - Perdita della qualità di associato/aderente

La qualità di socio si perde:

- per scioglimento/estinzione dell'ente;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto;
- per esclusione:
 - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione;
 - sopravvenienza di conflitto d'interessi.

Il recesso da parte degli aderenti deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione tramite posta ordinaria o informatica. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile. Il recesso dell'aderente viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti dell'Ente devono essere contestati per iscritto, consentendo la facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione, l'aderente ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo. L'aderente receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Nel caso venisse meno, per qualsiasi causa, l'appartenenza all'ente associato del rappresentante persona fisica, ciascun aderente deve comunicare all'Associazione il nominativo del nuovo rappresentante effettivo.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

Gli aderenti hanno diritto a:

- 1 - partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- 2 - eleggere, mediante mandato di voto conferito al proprio rappresentante, i componenti degli organi associativi e concorrere, in persona dei propri rappresentanti o delegati, all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- 3 - chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- 4 - formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- 5 - essere informati sull'attività associativa;
- 6 - esaminare i libri sociali.

Gli aderenti sono tenuti a:

- 1 - rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- 2 - essere in regola con il versamento della quota associativa;
- 3 - non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- 4 - astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- 5 - contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'organo di controllo, se istituito.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata, in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art. 24 c.4/117) purché sia possibile verificare l'identità del rappresentante dell'ente che interviene e vota.

Essa è costituita dai rappresentanti degli enti aderenti all'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti i rappresentanti degli enti iscritti da almeno un mese nel libro soci.

Art. 11 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima ed eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Art. 12 - Quorum costitutivi

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli aderenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 13 - Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli enti intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno dei soci; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei rappresentanti degli enti intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun aderente ha un voto.

Ciascun rappresentante degli enti aderenti può farsi rappresentare in Assemblea da un altro rappresentante mediante delega scritta; ogni rappresentante non può ricevere più di 3 deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di amministrazione dell'Associazione non hanno diritto di voto.

Art. 14 - Competenze

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aderenti esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti associati avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 5 e non superiore a 9, secondo la deliberazione dell'Assemblea stessa, e sono eletti dall'Assemblea tra i rappresentanti degli enti aderenti. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente i rappresentanti delle persone giuridiche aderenti.

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede all'elezione del membro mancante nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Art. 17 - Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 15 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato almeno tre (3) volte l'anno e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei componenti; il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei consiglieri, può prendere in considerazione, di riunirsi anche con collegamento a distanza mediante l'ausilio di sistemi informatici o telematici che garantiscano la possibilità di verificare l'identità del consigliere che partecipa o vota.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 19 – L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20 - Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- il libro degli enti associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
- Il Registro dei volontari, nel caso in cui l'Associazione si avvalga di volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza da presentare in forma scritta al Presidente dell'Associazione anche mediante l'ausilio di mezzi telematici e sottoscritta dal Socio richiedente. L'istanza deve contenere l'indicazione del libro sociale per il quale si richiede l'accesso e, se possibile, l'indicazione dei documenti che si intendono visionare. Entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, il Presidente dell'Associazione comunica al Socio interessato la data e le modalità dell'accesso. Il Socio interessato può anche richiedere copia dei documenti esaminati.

Art. 21 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 22 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.